

FAQ n.3

Gli interventi di cui al comma 2.quater.1 dell'art. 14 del D.L. 63/2013 e s.m.i. "su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione 3 energetica" possono essere inclusi tra gli interventi trainati?

No, in quanto gli interventi agevolati in base al comma 2.quater.1 dell'art. 14 del D.L. 63/2013 sono compresi tra quelli "trainanti". In particolare, gli interventi agevolati ai sensi del citato comma 2.quater.1 dell'art. 14 del D.L. 63/2013 sono finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla efficienza energetica. La detrazione ivi disciplinata è alternativa a quella prevista per gli interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici esistenti (comma 2-quater dell'articolo 14) e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico (articolo 16, comma 1- quinquies del decreto legge n. 63 del 2013). Trattandosi di una detrazione alternativa, spetta in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini delle due detrazioni che sostituisce. L'intervento di efficienza energetica indicato nel citato comma 2. quater dell'articolo 14 interessa più del 25 % della superficie disperdente lorda delle parti comuni di un edificio condominiale ed ha pertanto, le caratteristiche dell'intervento trainante previsto dal comma 1 dell'art. 119. Anche gli interventi antisismici sono compresi ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del "decreto rilancio" tra gli interventi trainanti.

Fonte: Enea – Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

www.efficenzaenergeticaenea.it